

Quesito sulla "vidimazione parcelle" posto da un Iscritto e risposta dell'Avv. Fata (maggio 2013).

Tempo fa ho sottoposto ad un consigliere alcuni quesiti in merito alla Vidimazione Parcelle che, alla luce della necessità di adire sempre più frequentemente a vie legali per riscuotere crediti, penso siano di attualità ed utili per tutti i colleghi.

Alla luce dell'entrata in vigore della legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" relativa al Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, c.d. Decreto liberalizzazioni come occor-

re comportarsi per la stesura delle parcelle? In particolare l'art. 9 (Disposizioni sulle professioni regolamentate) al comma 2 recita "Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante, da adottarsi nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Ciò comporta automaticamente la decadenza della procedura di vidimazione di parcelle redatte in base ai tariffari professionali oppure per le parcelle e gli incarichi con data

anteriore all'entrata in vigore della legge (o del D.L.) tale atto conserva una sua validità giuridica?

Nel lasso di tempo che intercorre tra l'entrata in vigore della legge fino alla pubblicazione del Decreto Ministro della giustizia del 20.07.2012 n° 140, G.U. 22.08.2012 "Compensi professionali: disposizioni concernenti le professioni dell'area tecnica" (che fissa le tariffe giuridicamente valide) è possibile ricorrere all'atto di opinamento parcella oppure esso perde la sua valenza giuridica?

Ringrazio fin da ora per l'attenzione, chiedo scusa per le eventuali inesattezze o non aggiornamenti normativi e porgo i miei più cordiali saluti.

Risposta dell'Avvocato Domenico Fata

PARERE SULLE PARCELLE PROFESSIONALI

Dopo l'entrata in vigore della L. 24 marzo 2012 n. 27, che ha convertito il D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, e del successivo D.M. 140/2012, normativa che ha abrogato le tariffe professionali vigenti, tra le quali anche quelle riguardanti il Vostro ordine, mi si chiede:

1.- come occorre comportarsi nell'emissione delle parcelle;

2.- se, dopo l'abrogazione, venga meno la procedura di vidimazione che secondo il "Tariffario per le prestazioni professionali dei geologi" - Decreto Ministeriale 18 novembre 1971 (G.U. n. 306 del 3 dicembre 1971) e s.m.i., all'art. 10, stabilisce che "L'applicazione della presente tariffa e la liquidazione degli onorari professionali ai geologi sono soggetti alla vigilanza e disciplina da parte del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei geologi" mentre all'art. 11 stabilisce che "La vidimazione e la liquidazione delle specifiche potrà essere richiesta al Consiglio dell'Ordine tanto dai geologi iscritti, quanto dai committenti".

In particolare, se le norme relative all'abrogazione tariffaria, comportino automaticamente la decadenza della procedura di vidimazione di parcelle redatte in base ai tariffari professionali oppure per le parcelle e gli incarichi con data antecedente all'entrata in vigore della legge (o del D.L.) tale atto conserva una sua validità giuridica?;

3.- come ci si debba comportare nel periodo transitorio, fino all'entrata in vigore del Decreto Ministro della giustizia del 20.07.2012 n° 140, G.U. 22.08.2012, in merito agli opinamenti già effettuati.

Premetto, innanzitutto che la materia è oggetto di intenso dibattito perché il vuoto conseguente all'abolizione delle tariffe sta creando grossi problemi a tutte le categorie coinvolte dalla normativa, lasciando aperti molti interrogativi e dubbi.

Ritengo utile, ai fini che ci interessano, fare qualche preliminare precisazione, anticipando alcuni principi introdotti dalla nuova normativa:

- l'art. 9 D.L. 1/2012, convertito nella L.27 / 2012, ha abrogato le tariffe di tutte le professioni regolamentate nel nostro ordinamento (art. 9, comma 1);
- lo stesso articolo, al comma 3, ha stabilito che le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del decreto, continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore del Dm. 140/2012, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali;
- l'art.9, al comma 5 ha abrogato tutte le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso dei professionisti facciano riferimento alle tariffe;
- il Dm. 140/2012 ha attuato il nuovo regolamento ed i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali.

Dalle novità normative sopra riportate deriva:

- la regola per la determinazione del compenso del professionista è, ora, quella del "mercato", ritornando così centrale l'accordo tra le parti, già desumibile dall'art. 2233 c.c., prima parte comma 1;
- i parametri previsti nel D.M. 140/2012 sono destinati all'attività di liquidazione degli organi giurisdizionali;
- il ricorso a detti parametri è residuale, in quanto e la libera contrattazione tra le parti, ai sensi dell'art. 2233 c.c., che determina il compenso;
- l'organo giurisdizionale deve liquidare il compenso del professionista, attenendosi all'accordo stipulato dalle parti in ordine allo stesso e, in mancanza, ai parametri di cui al D.M.140/2012.

Pertanto, alla luce di quanto sopra e della relazione ministeriale che ha accompagnato la nuova normativa, si possono evidenziare i nuovi principi che seguono:

- 1.- centralità dell'accordo tra le parti, come previsto nella prima parte del comma 1 dell'art. 2233 c.c.;
- 2.- non utilizzabilità degli usi (prima richiamati dall'art. 2233 c.c.) in quanto non menzionati nella nuova normativa.

Dai principi sopra evidenziati, si deve dedurre che vi sia una gerarchia tra i criteri per la determinazione dei compensi e cioè, prima di tutto l'accordo tra le parti; in subordine, la liquidazione da parte del giudice, secondo i parametri fissati con il DM 140/2012.

Fatto il breve excursus che precede, necessari per fissare alcuni principi generali in materia, cercherò, ora, di dare risposta ai quesiti che mi sono stati sottoposti.

1.- SUL PRIMO QUESITO.

Come ho anticipato sopra, ora la regola per la determinazione del compenso professionale è quella del "mercato".

Il principio, già stabilito dall'art. 2233 c.c. e consacrato dall'art. 9, comma 4, d.l. 1/2012, è quello secondo il quale il compenso deve essere pattuito tra le parti, "al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento dell'incarico (...) In ogni caso, la misura del compenso è preventivamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e su pattuila motivando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprendente le spese, oneri e canoni" (art. 9, comma 4, cit.).

Diviene, quindi, necessario redigere un preventivo accorato di massima e senza vincolo di forme, da far firmare al cliente. Occorre in proposito evidenziare che la sua mancanza, in caso di contenzioso con il cliente, attiva la liquidazione giudiziale, fermo restando che l'assenza "costituisce elemento di valutazione negativo da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso" (art. 1, comma 6, DM 140/2012).

Nella formazione del preventivo, il professionista dovrà, comunque, rispettare quel "principio di adeguatezza" previsto dal comma 2 dell'art. 2233 c.c. nonché avere riguardo all'importanza ed alle difficoltà dell'incarico, al decoro professionale, alle conoscenze tecniche ed all'impegno richiesti (art. 17, che richiama il principio di adeguatezza ex art. 2233 c.c., e 18 Codice deontologico geologi).

Infine, ritengo come, nella determinazione del compenso da pattuire con il cliente, sia possibile riferirsi anche ai "parametri" di cui al comma 2 dell'art. 9 d.l. cit., ora stabiliti dal DM 140/2012, dopo l'abrogazione del divieto in tal senso dell'originale formulazione del d.l. 1/2012. Le parti cioè, essendo libere di determinare il compenso del professionista in base ai criteri che preferiscono, possono anche stabilire di utilizzarsi i suddetti parametri.

Sarebbe consigliabile, al fine di prevenire possibili incoerenze e contestazioni, che, a prescindere dal criterio precelto, venga prevista una clausola di salvaguardia che faccia salve le circostanze non previste o non prevedibili dalla parti, che implicano una integrazione del compenso sulla base di una nuova negoziazione.

2.- SUL SECONDO QUESITO.

La riforma potrebbe non incidere sulle attività e sulle funzioni istituzionali dei Consigli dell'Ordine dei professionisti interessati dalle novità normative in esame. Non pare rinvenibile infatti in materia alcun automatismo abrogativo, salvo per ciò che abbia riguardo ai Tariffari.

Si deve quindi ritenere che l'abrogazione delle tariffe non determini il venir meno del potere dei Consigli dell'Ordine di esprimersi sulla congruità delle parcelle. L'art. 9, comma 1, D.L. 1/2012 convertito nella L. 27/2012, riferendosi alle sole tariffe, non comporta l'abrogazione dell'inciso dell'art. 2233 c.c. che conferisce ai Consigli dell'Ordine la funzione di esprimere il proprio parere sul compenso.

Non solo. Le recenti novità normative non hanno inciso sul contenuto dell'art. 636 c.p.c. per l'ipotesi in cui il professionista intendesse richiedere l'emissione di un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento della sua parcella. Questo articolo, infatti, in relazione alla liquidazione delle spese, richiede che la nota sia "corredata dal potere della competente associazione professionale".

Si ritiene, infine, che rimanga invariato il potere di vigilanza che compete agli Ordini professionali, sul rispetto dei principi che la deontologia impone al professionista nella stesura del suo preventivo.

3.- SUL TERZO QUESITO

Alla luce di quanto sopra, pare, quindi, ragionevole affermare che, nella valutazione della congruità delle parcelle, i Consigli dell'ordine potranno fare riferimento alle tariffe se la prestazione si è svolta nella vigenza del loro vigore, mentre per gli incarichi assunti successivamente al 24 gennaio 2012 si potrà fare riferimento ai canoni ricavabili dal comma 4 (ex 3) dell'art. 9 D.L. 1/2012 e dall'art. 2233 c.c., vale a dire l'importanza dell'opera, la sua complessità, il decoro della professione nonché ad un più generale principio di ragionevolezza e di adeguatezza del compenso alla qualità e quantità del lavoro svolto dal professionista (art. 36 Cost.).

Auspicio di avere dato esauriente risposta ai quesiti sottoposti.

Resto, comunque, a disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti che vorrete chiedermi.

I migliori saluti.